

*Potranno essere dichiarati in apposita sezione del modulo di domanda, mediante autocertificazione sottoposta a specifico e obbligatorio controllo, anche titoli valutabili acquisiti prima del 23 giugno 2014, ovvero prima del termine temporale di riferimento previsto dai decreti direttoriali che hanno disciplinato l'inserimento in ciascuna finestra temporale riportati al comma precedente, purché non presentati in precedenza. È fatto esplicito divieto, a pena di esclusione dalla procedura, di riprodurre dichiarazioni relative a titoli e servizi già dichiarati per la medesima fascia in occasione della procedura relativa ai precedenti trienni scolastici 2011/14 e 2014/17, nonché ai bienni 2009/2010 e 2010/2011 che siano già stati sottoposti a giudizio di valutazione da parte della scuola che ha gestito la relativa domanda. II. Devono, invece, dichiarare anche tutti i titoli e servizi dichiarati nei bienni e/o trienni precedenti gli aspiranti che si trovino in una delle seguenti condizioni: a) aspiranti appartenenti alle classi di concorso A31 e A32, di cui al Decreto del Ministro della pubblica istruzione 30 gennaio 1998 n. 39 e s.m.i. e A077 di cui al Decreto del Ministro dell'istruzione, università e della ricerca 6 agosto 1999 h. 201, che intendano iscriversi nelle graduatorie relative alle nuove classi di concorso istituite con il D.P.R. 19/2016 e che nel triennio precedente erano iscritti nelle graduatorie di Istituto dei Licei Musicali e Coreutici per gli insegnamenti previsti dal piano degli studi di cui alla Tabella E allegata al D.P.R. 15 marzo 2010 n. 89.*

*Relativamente ai titoli artistici, anche per i suddetti docenti, valgono le disposizioni contenute al comma 6 del presente articolo; b) i docenti della classe di concorso A077 di cui al D.M. n. 201/1999, precedentemente iscritti nelle graduatorie di istituto di seconda fascia, in ragione della diversa Tabella di valutazione approvata con il presente decreto.*

*Sono fatti salvi i titoli artistici precedentemente dichiarati, per i quali valgono le disposizioni contenute al comma 6 del presente articolo; 12. Le domande di inclusione nelle graduatorie di circolo e di istituto a partire dall'anno scolastico 2017/18, così come l'utilizzo dei modelli Al1, Al2 e Al2 bis, devono corrispondere alle situazioni possedute dall'aspirante, per ciascuno degli insegnamenti per i quali ha titolo, alla data di scadenza di presentazione delle domande di cui al successivo art. 7. Entro il termine di cui al successivo articolo 7, infatti, per ciascun insegnamento al quale è interessato, l'aspirante deve essere già: - a) abilitato (ai fini dell'inclusione in II fascia di graduatoria d'istituto); - b) in possesso del titolo di studio (ai fini dell'inclusione in III fascia di graduatoria d'istituto)".*

**È evidente come il DM in questione non consenta di considerare titolo abilitante il semplice possesso del diploma di I.T.P.**



Il che è perfettamente legittimo. Il decreto ministeriale *ex adverso* contestato è pertanto legittimo, né avrebbe potuto il primo Giudice disapplicarlo.

#### Sulla figura degli insegnanti tecnico-pratici

La figura degli ITP è stata introdotta nell'ordinamento scolastico dal D.Lgs. 7 maggio 1948, n. 1277: negli istituti tecnici e professionali esercita la funzione di docente non laureato con competenze teorico-pratiche e si occupa delle attività svolte nei laboratori, agendo da interfaccia tra l'insegnamento puramente teorico e la sua applicazione pratica.

I requisiti di accesso all'insegnamento, cioè i titoli di studio richiesti all'ITP per l'iscrizione alle graduatorie d'insegnamento dei c.d. non abilitati ovvero per poter partecipare ai concorsi per l'assunzione a tempo indeterminato erano definiti inizialmente dal D.M. n. 39/1998, poi rivisitato ed aggiornato dal D.M. n.19/2016 e dal D.M. 259/2017.

Tutt'altra questione è, però, quella dell'abilitazione all'insegnamento, che attesta il possesso della "capacità didattica", ovvero quel complesso di qualità e abilità che rende un diplomato o un laureato un vero e proprio docente.

L'abilitazione è da sempre al centro del reclutamento scolastico: il T.U. n. 297/94, la legge n. 124/99, la legge n. 143/2004 l'hanno sempre richiesta per l'inserimento nelle graduatorie dei concorsi per titoli, poi permanenti e infine ad esaurimento (id est: le "graduatorie degli abilitati") e per conseguirla sono stati approntati concorsi e corsi come le SISS, i TFA e i PAS.

Nella fattispecie è pacifico che parte odierna appellata è in possesso dei titoli per accedere all'insegnamento (ed in particolare del titolo per essere iscritto in III fascia delle graduatorie di circolo e di istituto); ed è altrettanto indubbio che sia sprovvista di una abilitazione all'insegnamento, titolo necessario ai fini dell'inserimento in II fascia.

Alla luce delle considerazioni che seguono, si ritiene che il dato normativo sia incontestabile e che, pertanto, l'inserimento tardivo degli ITP con il solo titolo di studio nelle graduatorie di istituto di II fascia non sia consentito dalla normativa.

**Natura giuridica delle fonti che regolano l'accesso alle graduatorie: fonti di rango primario**

L'iscrizione degli I.T.P. con il solo diploma scolastico nelle graduatorie d'istituto di fascia III è stabilita da una norma di rango primario.

L'articolazione del sistema delle graduatorie è, infatti, stabilita dal combinato disposto dell'art. 4 comma 5 della Legge 3 maggio 1999, n. 124 e dell'art. 5 comma 3 del DM del 13.6.2007, attuativo della delega contenuta nella citata legge 124 del 1999:

*"3. Per ciascun posto di insegnamento viene costituita una graduatoria distinta in tre*



*fasce, da utilizzare nell'ordine, composte come segue:*

*I Fascia: comprende gli aspiranti inseriti nelle graduatorie ad esaurimento per il medesimo posto o classe di concorso cui è riferita la graduatoria di circolo e di istituto;*

*II Fascia: comprende gli aspiranti non inseriti nella corrispondente graduatoria ad esaurimento forniti di specifica abilitazione o di specifica idoneità a concorso cui è riferita la graduatoria di circolo e di istituto;*

*III Fascia: comprende gli aspiranti forniti di titolo di studio valido per l'accesso all'insegnamento richiesto”.*

Gli I.T.P. non sono e non sono mai stati considerati “abilitati all’insegnamento”, e ciò del tutto correttamente, in quanto dalla disamina del dato normativo emerge con evidenza che per l’inserimento in graduatoria II fascia di istituto, per ciascun posto di insegnamento, è necessaria una specifica abilitazione all’insegnamento ovvero una specifica idoneità a concorso, mentre per l’accesso alla graduatoria III fascia d’istituto è sufficiente il solo titolo di studio e non l’abilitazione all’insegnamento ovvero la idoneità al concorso cui è riferita la graduatoria di circolo o di istituto.

**È pacifico che parte odierna appellata non ha mai conseguito una formale “abilitazione all’insegnamento”, che costituisce requisito imprescindibile ai fini dell’inserimento nelle Graduatorie di seconda fascia.**

L’ultima procedura abilitante, aperta anche agli insegnanti tecnico pratici, è stata indetta con D.D.G. 58/2013 (PAS), in attuazione del D.M. 249/2010 e s.m.i.

In precedenza, esami abilitanti per gli ITP erano stati banditi con D.M. 21/03/1990 (Concorso Ordinario), O.M. 15/06/1999 n. 153 (Abilitazioni riservate), O.M. 07/02/2000 n. 33 (Abilitazioni riservate), O.M. 02/01/2001 n. 1 (Abilitazioni riservate), D.M. 09/02/2005 n. 21 (Abilitazione riservate).

Il mancato superamento di uno di questi corsi o concorsi implica da sempre l’impossibilità dell’iscrizione nelle graduatorie per soli abilitati (v. oggi l’art. 401, comma 2° D. Lgs. 16/04/1994, n. 297, secondo cui: “*Le graduatorie permanenti di cui al comma 1 sono periodicamente integrate con l’inserimento dei docenti che hanno superato le prove dell’ultimo concorso regionale per titoli ed esami, per la medesima classe di concorso e il medesimo posto...*”, e l’art. 1 del D.L. 07/04/2004, n. 97, conv. modd. dalla Legge 4 giugno 2004, n. 143).

In particolare, giovi ricordare che, ai fini dell’idoneità all’insegnamento, la disciplina regolamentare in tema di classi di concorso, recata prima dal D.M. n. 39/98 ed oggi dal D.P.R. n. 19/2016, risulta sì richiamabile con riferimento all’insegnamento non di ruolo,



ma laddove correttamente riferito ad una disciplina transitoria espressamente rivolta a quei docenti da tempo utilizzati per le supplenze, al solo ed unico scopo che potessero partecipare alle procedure concorsuali, nel frattempo non più abilitanti.

Ed infatti, la riconosciuta idoneità di cui ai regolamenti ricordati, conseguita con il diploma di scuola secondaria tecnico-professionale, non configura una presunta "abilitazione" all'insegnamento nei termini correnti, ma costituisce un pre-requisito, al pari della laurea per le altre classi di concorso, per l'accesso a veri e propri percorsi abilitanti, come avvenuto per i P.A.S. istituiti nell'a.a. 2013/2014.

In quest'ultimo caso, la scelta di avviare percorsi propedeutici all'abilitazione prevista dall'ordinamento - onde, da un lato, poter partecipare ai concorsi a cattedre e, dall'altro, accedere, in posizione preferenziale dalla II fascia delle graduatorie di istituto, agli incarichi di docenza a tempo determinato, con procedure tuttavia di tipo riservato e non aperto a tutti gli aspiranti - si radica nell'esigenza di tutelare quei docenti tecnico-pratici storicamente precarizzati, i quali potevano aver maturato verosimilmente i requisiti di servizio congiuntamente richiesti.

In una parola, essendo mutato il quadro ordinamentale, con la previsione dell'abilitazione come requisito istituzionalmente necessario per l'esercizio della "professione docente" anche con riferimento agli incarichi di docenza temporanei (l. 341/90 e s.m.i. con la contestuale previsione della laurea - e non del diploma di scuola superiore quale quello posseduto dall'odierno appellato - quale titolo basico per l'accesso ai percorsi abilitanti), il ricorso a docenti non abilitati (od impossibilitati ad abilitarsi con il possesso del solo diploma di scuola secondaria) per le supplenze risultava circoscritto ad ipotesi residuali e giustificato da particolari contingenze (si pensi, giustappunto, alla fisiologica impossibilità pratica di avviare percorsi abilitanti ogni anno per i soggetti che avessero conseguito i titoli di studio/accesso per le rispettive classi di concorso), tale che risulterebbe del tutto incoerente una disposizione che riconoscesse valenza abilitante a titoli quale quello in argomento.

È, pertanto, manifestamente errato affermare la sostanziale equiparazione tra il diploma conseguito dagli insegnanti tecnico-pratici ed il titolo abilitante conseguito all'esito di apposito percorso ordinamentale.

A tale riguardo, si svolgono ulteriormente le osservazioni che seguono in merito agli artt. 2 e 3 comma 2 del D.P.R. n. 19/2016.

#### Sugli artt. 2 e 3, comma 2 D.P.R. n. 19/2016

Nel ricorso introduttivo del giudizio di primo grado (pag. 10), parte odierna appellata,



intendendo riferirsi all'art. 3, comma 2, del D.P.R. n. 19/2016, proponeva la tesi della ipotetica equiparazione del termine "abilitazione" a quello di "idoneità".

Una tale tesi è infondata e non può essere seguita.

In tema di impossibilità di equiparare tout court il diploma di insegnamento tecnico-pratico al percorso abilitante, si ritiene necessario, infatti, porre l'attenzione su un ulteriore passaggio.

L'odierno appellato aveva chiesto con il ricorso introduttivo del giudizio di primo grado la disapplicazione dell'art. 2 del D.M. n. 374 del 2017 - nella parte in cui esclude dalla possibilità di inserimento nella II fascia delle Graduatorie di circolo e di istituto i docenti ITP – sulla base dell'*"intrinseco valore abilitante del titolo di studio"* posseduto.

Tale tesi è stata mutuata in riferimento non alle sentenze del TAR Lazio menzionate nel ricorso introduttivo (che si riferiscono a fattispecie differenti, di impugnazione dei Decreti Ministeriali di indizione di procedure concorsuali, con riguardo ai criteri di ammissione a dette procedure), ma dal pensiero espresso con un'altra sentenza dello stesso TAR del Lazio (n. 9234/2017) favorevole all'odierno appellato in posizione simile.

Nell'osservare che tale sentenza è stata impugnata innanzi al Consiglio di Stato (RG 8142/2017), deve osservarsi come debba essere data corretta interpretazione della normativa di riferimento.

Il TAR, con la suddetta sentenza n. 9234/2017, ha infatti equivocato sull'art 3, co. 2, d.P.R. n. 19/2016, che ha apportato radicali trasformazioni in materia di classi di concorso, rimettendo all'Amministrazione la verifica in ordine all'effettiva "corrispondenza delle <nuove> classi di insegnamento per cui il docente abbia presentato domanda di inserimento ai sensi dell'All. B del d.P.R. n. 19/2016 con quelle per cui l'insegnamento era consentito dallo specifico titolo di studio posseduto ai sensi dell'Allegato C al D.M. n. 39/1998".

Senonché, le norme poste dal TAR a fondamento della propria suindicata decisione disciplinano, in realtà, come si è sopra detto, **l'individuazione dei titoli validi ai fini della partecipazione a procedure di carattere concorsuale.**

Ed infatti, procedendo con ordine, l'art. 2 del d.P.R. 19/2016 individua le Tabelle relative alle classi di concorso rispettivamente per la scuola secondaria di primo e secondo grado (tabella A), per gli insegnanti tecnico-pratici per la scuola secondaria di primo e di secondo grado (tabella B), nonché la corrispondenza degli esami di vecchio e di nuovo ordinamento indispensabili per l'accesso alle classi di concorso (tabella C).

Più nello specifico, il comma 2 prevede che, nella Tabella B, siano individuate le classi di concorso a posti di insegnante-tecnico pratico per la scuola secondaria di primo e



secondo grado, nonché gli insegnamenti, i titoli necessari per l'accesso ai corsi di abilitazione e le corrispondenze con le classi di cui alla Tabella C allegata al decreto 30 gennaio 1998.

Come emerge dalla lettura della norma oggetto di esame, in alcun modo dalla formazione della norma, che individua come si è detto nella Tabella B le classi di concorso ed i titoli necessari per l'accesso alla abilitazione, che tali titoli possano valere anche ai fini dell'inserimento nelle Graduatorie di II fascia (come si è detto da sempre chiuse ai soggetti privi della abilitazione stessa).

Inoltre, lo stesso art. 3, comma 2, del d.P.R. 19/2016 in esame prevede che il possesso della idoneità all'insegnamento per le classi di concorso di cui alla Tabella C del decreto 30 gennaio 1998 sia utile ai soli fini dell'abilitazione: anche tale disposizione, infatti, non fa alcun riferimento all'utilità del titolo ai fini dell'inserimento nelle graduatorie di II fascia.

Pertanto, emerge dalla normativa in parola che l'intero sistema di valutazione dei titoli è diretto a ritenere l'idoneità all'insegnamento sufficiente ai soli fini della ammissione alle procedure concorsuali, ma non anche ai fini degli inserimenti in graduatoria.

In tal senso è anche la giurisprudenza del Consiglio di Stato che non ha mancato di sottolineare come il d.P.R. 19/2016 individui solo ai fini dell'ammissione al concorso il valore abilitante di alcuni titoli (es. lauree o, come nel caso di specie, il diploma di insegnante tecnico-pratico).

Ciò si legge, ad esempio nella recente ordinanza del 09.10.2017 n. 4341 della VI Sezione, che nel richiamare il contenuto della Tabella A allegata al citato d.P.R. 19/2016, afferma che tale tabella "razionalizza e accorpa le classi di concorso e individua i 10 titoli necessari per l'accesso ai percorsi di abilitazione", in più punti specifica che determinate lauree [ma il medesimo discorso può essere volto ai diplomi di insegnamento tecnico-pratico], a certe condizioni, sono "titoli di ammissione al concorso".

Si rileva, quindi, la piena sovrapposibilità della fattispecie oggetto dell'odierno giudizio con quanto già affermato dal Consiglio di Stato quanto alla corretta determinazione dell'ambito di applicazione – e di esame – del d.P.R. 19/2016, avente ad oggetto esclusivamente, si ripete, la razionalizzazione delle classi di concorso ai fini concorsuali, senza che dall'applicazione dello stesso possa discendere il riconoscimento di qualsivoglia natura abilitante ai titoli ivi ricompresi.

#### Sugli orientamenti giurisprudenziali relativamente alla posizione degli ITP

Con giurisprudenza consolidata, il Consiglio di Stato ha più volte ribadito il valore



**non abilitante del diploma dei docenti tecnico-pratici.**

In particolare, con riferimento al noto contenzioso avente ad oggetto l'impugnativa del D.M. 948 del 22 giugno 2016, nella parte in cui non era consentita la partecipazione al corso di specializzazione per le attività di sostegno (TFA di III ciclo) agli ITP, in quanto sprovvisti di un valido requisito di ammissione, è stato affermato il valore non abilitante dei diplomi quinquennali di scuola secondaria di II grado conseguiti dai docenti tecnico-pratici (cfr. *ex multis* ordinanze nn. 3935/2017, 3810/2017, 4466/2017 e 4467/2017).

A ragione, infatti, è stata sottolineata la differenza tra la fattispecie oggetto di giudizio e le precedenti pronunce rese dal Consiglio di Stato in materia di requisiti di ammissione al concorso indetto con D.D.G. 106 del 23 febbraio 2016 (*ex multis*, ordinanza n. 1836 del 2016) che hanno disposto l'ammissione con riserva degli insegnanti tecnico pratici alla testé citata procedura concorsuale, esclusivamente in ragione della mancata attivazione di un percorso abilitante di tipo ordinario.

Ora come si evince dalla lettura delle motivazioni di tale ordinanza del Consiglio di Stato n. 1836 del 2016, citata dalla sentenza del TAR Lazio n. 4879/2018, menzionata a pag. 5 della sentenza appellata, ovvero del decreto cautelare del Consiglio di Stato, Sez. VI, del 25.07.2018, nel proc. R.G.N. n. 5751/2018, menzionata a pag. 9 della sentenza appellata, così come del decreto cautelare del Consiglio di Stato, Sez. VI, del 30.08.2018 con la quale è stata sollevata questione di legittimità costituzionale dell'art. 17, del D. lgs. n. 5/2017, pure citata dal primo Giudice, come infine anche della sentenza del TAR Lazio Sez. II Bis n. 10890/2017 menzionata a pag. 6 del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado, in tutti tali casi, oggetto di tali giudizi, ciò che veniva in rilievo era l'ammissione alle prove concorsuali.

In tali pronunce, come emerge dalla lettura delle relative motivazioni, l'ammissione al concorso, in deroga al possesso della abilitazione, era giustificata esclusivamente dalla mancata attivazione di un percorso abilitante di tipo ordinario, ovvero sia che non postuli come requisito di accesso l'aver già svolto una qualche attività di docenza a titolo precario quale titolo di servizio specifico, al fine di preservare la natura di "concorso pubblico", ovvero non riservata ad una platea ristretta (come i docenti, precari, appunto in possesso di determinati titoli di servizio) di cui all'art. 97 Cost.; inoltre, la legittimità, sul piano generale della parità di trattamento riconducibile al principio di uguaglianza di cui all'art. 3 Cost., della previsione di un requisito ulteriore rispetto al mero titolo di studio, ovvero l'abilitazione, quale titolo di accesso ad una procedura concorsuale pubblica ex art. 97 Cost.

In altre parole, quindi, non è il possesso di un titolo equivalente all'abilitazione, quale



non è il diploma di ITP, ad aver persuaso in tali pronunce il Supremo Consesso amministrativo ad accogliere la domanda di ammissione alle prove concorsuali, bensì la necessità di salvaguardia del principio di pari condizioni di accesso ad una procedura concorsuale che si definisca “pubblica”; ragione per cui, in assenza di un quadro ordinamentale che avesse, per il periodo antecedente al termine di presentazione della domanda di partecipazione, garantito l'astratta possibilità di conseguire, alle medesime condizioni degli altri concorrenti (cioè con un percorso ordinario) il medesimo requisito di accesso richiesto (abilitazione), si è ritenuto di consentire la partecipazione al concorso in deroga al titolo abilitante; esigenza evidentemente estranea e differente rispetto al *thema decidendum* della presente vertenza, che attiene ai requisiti abilitativi all'accesso alla graduatoria II fascia di istituto o di circolo scuola secondaria.

Per contro, nei giudizi definiti dalle citate ordinanze del Consiglio di Stato nn. 3935/2017, 3810/2017, 4466/2017 e 4467/2017 (tutte rinvenibili in internet al sito: “giustizia amministrativa”), con le quali è stato escluso il valore abilitante dei diplomi dei docenti tecnico-pratici, oggetto di tali giudizi non era l'ammissione alle prove concorsuali, ma il conseguimento di un titolo di specializzazione per l'esercizio del sostegno scolastico, il quale presuppone l'abilitazione all'insegnamento.

Significativamente, con l'ordinanza cautelare n. 4467/2017, il Consiglio di Stato, Sez. VI, ha ritenuto quanto segue: *“...appare infondata la pretesa degli appellanti a partecipare al corso di specializzazione per le attività di sostegno (TFA di III ciclo) attivate con D.M. 1 dicembre 2016, n. 948, essendo essi sprovvisti di un valido requisito di ammissione, stante il valore non abilitante dei diplomi quinquennali di scuola secondaria di II grado conseguito dai docenti tecnico-pratici; ragionevolmente, infatti, l'art. 5 del successivo D.M. 30 settembre 2011 dispone sul punto che “i corsi sono riservati a docenti in possesso dell'abilitazione all'insegnamento per il grado di scuola per il quale intende conseguire la specializzazione per le attività di sostegno...”, in quanto il tirocinio formativo attivo è un percorso universitario ad accesso programmato, che richiede apposite conoscenze capacità didattiche e psico-pedagogiche dei docenti; non possono invocarsi a sostegno i pronunciamenti cautelari di questa Sezione (cfr. x plurimis l'ordinanza n. 1836 del 2016) che hanno, in tutt'altro ordine di idee, disposto l'ammissione con riserva degli insegnanti tecnico pratici (ITP) alla procedura concorsuale bandita ex D.D.G. n. 106/16, esclusivamente in ragione della mancata attivazione di un percorso abilitante di tipo ordinario; ne caso di specie, infatti, non viene in rilievo l'ammissione a prove concorsuali, bensì il conseguimento di un titolo di specializzazione per l'esercizio del sostegno*





*scolastico, il quale... "presuppone l'abilitazione all'insegnamento, in una fisiologica prospettiva di progressività dei titoli per cui il titolo superiore di specializzazione presuppone e non può prescindere da quello inferiore (abilitante al solo insegnamento)", da ciò conseguendo, anche se in diverso contesto decisionale, la non surrogabilità del titolo abilitativo dal mero diploma di scuola secondaria, ove, come nella specie, non venga in rilievo la definizione dei presupposti di partecipazione ad un concorso.*

Analoghe considerazioni possono essere effettuate con riferimento alla fattispecie oggetto del presente giudizio: si precisa, infatti, che le censure mosse da parte odierna appellata con il ricorso introduttivo del giudizio di primo grado hanno ad oggetto non l'impossibilità di partecipare ad un concorso a cattedre per l'immissione in ruolo (come nei precedenti casi di doglianza della mancata ammissione alla procedura concorsuale del febbraio 2016), ma al contrario l'impossibilità di inserimento in II fascia delle graduatorie di soggetti che, in evidente elusione del chiarissimo dettato normativo, non sono in possesso del necessario titolo di abilitazione.

Nel contenzioso più specificatamente rivolto a contestare invece il DM n. 374/2017, oggetto del presente ricorso, di recente il Consiglio di Stato ha definitivamente risolto la questione, confermando il valore non abilitante dei diplomi ITP.

Con svariate sentenze (**Sezione Sesta - Sentenza 23/07/2018 n. 4503 e n. 4507**), si è affermato: *"La figura professionale dell'ITP è stata creata dal decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1277. Essa, negli istituti tecnici e professionali, svolge la funzione di docente non laureato con competenze tecnico-pratiche che si occupa delle attività svolte nei laboratori. L'abilitazione all'insegnamento costituisce un titolo ulteriore rispetto al titolo di studio e persegue lo scopo di accertare l'attitudine e la capacità tecnica necessaria da parte dell'insegnante.*

*Sulla base della normativa vigente non può ritenersi che il diploma Itp abbia valore abilitante. Neppure il valore abilitante può desumersi dal D.M. 30 giugno 1998, n. 39, in quanto tale decreto si è limitato ad ordinare le classi di concorso. È infondata la censura di illegittimità del D.M. 374/2017 nella parte in cui non ha considerato che la categoria degli Itp non è stata messa in grado di ottenere l'abilitazione per non avere l'amministrazione attivato le procedure ordinarie di abilitazione. Infatti, l'accertamento della oggettiva mancanza di percorsi abilitanti ordinari può giustificare la partecipazione degli insegnanti pregiudicati a concorsi pubblici che richiedono l'abilitazione in quanto in questo caso la verifica dell'idoneità all'insegnamento stesso passa attraverso il filtro della procedura concorsuale. Ma la suddetta mancanza non*



*può valere per consentire l'iscrizione nella seconda fascia che autorizza direttamente l'insegnamento. Si tratterebbe di una finzione giuridica priva di fondamento giustificativo".*

Ancor più recentemente, lo stesso Consiglio di Stato, sempre decidendo in materia di impugnativa proposta avverso il D.M. n. 374/2017, ha ritenuto, in piena adesione alla ricostruzione della fattispecie normativa dedotta dalla Amministrazione scolastica, che: *"...L'articolazione del sistema delle graduatorie riposa sul combinato disposto degli articoli 4, comma 5, L. 3 maggio 1999, n. 124 e 5, comma 3, D.M. 13 giugno 2007, attuativo della delega contenuta nella L. n. 124 del 1999. Per ciascun posto di insegnamento, secondo il plesso normativo richiamato, viene costituita una graduatoria distinta in tre fasce: la seconda fascia – quella che qui interessa – comprende "gli aspiranti non inseriti nella corrispondente graduatoria ad esaurimento forniti di specifica abilitazione o di specifica idoneità a concorso cui è riferita la graduatoria di circolo o di istituto". Il dato positivo è dirimente: preclude l'inserimento tardivo nelle graduatorie di istituto di II fascia degli ITP in possesso del solo titolo di studio. Preclusione, sul piano sistematico, conforme al principio – fondante l'ordinamento del reclutamento scolastico – che l'abilitazione all'insegnamento non va confusa con la (presunta) "capacità didattica", quale astratta attitudine professionale di un diplomato o un laureato ad essere docente, piuttosto che il dato positivo – costituito dal T.U. n. 297/1994 e dalle L. n. 124 del 1999 e L. n. 143 del 2004 – richiede l'abilitazione per l'inserimento nelle graduatorie dei concorsi per titoli, poi permanenti ed infine ad esaurimento (cfr. le cd. "graduatorie degli abilitati"); tant'è che per conseguire l'abilitazione all'insegnamento sono stati, per l'appunto, specificamente approntati concorsi e corsi come le SISS, i TFA e i PAS. Né in contrario depone la normativa regolamentare richiamata dal TAR capitolino. Ai fini dell'idoneità all'insegnamento non di ruolo, la normativa regolamentare in tema di classi di concorso, recata prima dal D.M. n. 39 del 1989 ed oggi dal D.P.R. n. 19 del 2016, disciplina(va) in vi transitoria la situazione in cui versavano i docenti da tempo utilizzati per le supplenze al solo ed unico scopo che potessero partecipare alle procedure concorsuali nel frattempo non più abilitanti. Sicché l'idoneità di cui ai regolamenti ricordati, conseguita con il diploma di scuola secondaria tecnico-professionale, lungi dal costituire presunta "abilitazione" all'insegnamento, integra piuttosto – al pari della laurea per le altre classi di concorso – il pre-requisito per l'accesso a veri e propri percorsi abilitanti, come avvenuto per i P.A.S. istituiti nell'A/S 2013/2014. L'interesse pubblico a tutelare i docenti tecnico-pratici storicamente precarizzati, i quali potevano aver maturato*



*i requisiti di servizio congiuntamente richiesti, ha indotto l'amministrazione a prevedere in via normativa l'avvio di percorsi propedeutici all'abilitazione. Nondimeno – va sottolineato – l'effettivo conseguimento dell'abilitazione continua a rimanere necessario presupposto per l'inserimento nelle graduatorie di istituto di II fascia degli ITP in possesso del solo titolo di studio. In continuità all'indirizzo giurisprudenziale qui condiviso, va ribadito che il D.P.R. n. 19 del 2016 individua solo ai fini dell'ammissione al concorso il valore abilitante di alcuni titoli (es. lauree o, come nel caso di specie, il diploma di insegnante tecnico-pratico). Sicché il contenuto della Tabella A allegata al D.P.R. n. 19 del 2016 razionalizza e accorpa le classi di concorso e individua i titoli necessari per l'accesso ai percorsi di abilitazione...(ed) in più punti specifica che determinate lauree, a certe condizioni, sono "titoli di ammissione al concorso" (cfr. Cons. Stato, Sez. VI, ordinanza del 9.10.2017, n. 4341). da ultimo, in contrario avviso da quanto ritenuto sul punto dai giudici di prime cure, il sistema normativo come congegnato non impedisce affatto l'accesso dei ricorrenti all'insegnamento, atteso che ciascuno di essi è in possesso del titolo per essere iscritto in II fascia delle graduatorie di circolo e di istituto" (Cons. Stato, Sez. VI, 11.09.2018, n. 5324).*

Alla luce delle considerazioni che precedono, appare chiaro che l'intero impianto motivazionale della sentenza appellata è errato, essendo il primo Giudice incorso in violazione dell'art. 2 D.M. 374/2017; del D. Lgs. 7.05.1948 n. 1277; dell'art. 401, comma 2, del D. Lgs. n. 297/1994; dell'art. 4, comma 5, L. n. 124/1999; della L. n. 143/2004; dell'art. 5, comma 3, D.M. 13.06.2017 attuativo della L. n. 124/1999, nonché in falsa e/o erronea applicazione del D.M. n. 39/1998, dell'art. 2 e 3, comma 2, D.P.R. n. 19/2016 e del D.M. n. 259/2017, avendo tratto argomento da decisioni della giurisprudenza amministrativa non conferenti perché aventi ad oggetto i requisiti di accesso a procedure concorsuali, per desumerne che le conclusioni raggiunte da tale giurisprudenza sarebbero state estensibili anche alla individuazione dei requisiti abilitanti per la iscrizione in graduatoria II fascia di istituto o di circolo di istruzione secondaria, che è cosa tutt'affatto differente, retta da norme proprie anche di rango primario, chiare ed inequivoche nel postulare la necessità del conseguimento della abilitazione per l'accesso alle graduatorie di cui si discute e per le quali non è pertinente il riferimento ai principi valevoli in tema di concorsi pubblici.

E' pur vero, come osservato dal primo Giudice in commento alla giurisprudenza amministrativa dal medesimo primo Giudice richiamata, che la *ratio decidendi* di tale pronunce era stata posta dall'odierno appellato a fondamento del ricorso introduttivo del



giudizio di primo grado, quale fatto costitutivo della pretesa azionata in giudizio (“...Si tratta, riterremmo, della recezione del nucleo argomentativo posto a fondamento anche del fatto costitutivo del diritto all’inserimento in fascia II delle graduatorie di istituto dei docenti ricorrenti”, così la sentenza appellata).

Ma, ovviamente, il fatto che il ricorrente richiami una certa giurisprudenza a fondamento della propria pretesa, non avrebbe esonerato il Giudicante dal verificare se una tale *ratio decidendi* fosse estensibile anche nella fattispecie sottoposta al suo esame.

E una tale estensione – in realtà tautologicamente affermata dal Tribunale di Siena - non era possibile, per tutte le ragioni che si sono fin qui illustrate, che peraltro, erano state illustrate dettagliatamente anche nella memoria difensiva dell’Amministrazione scolastica del giudizio di primo grado, nemmeno esaminate dal primo Giudice.

Per le medesime ragioni – in quanto fondata sui medesimi presupposti – la sentenza di primo grado appellata dovrà essere riformata anche nella parte in cui ha accolto la domanda di riconoscimento del possesso di un titolo abilitante all’insegnamento sin dal momento del conseguimento del titolo medesimo ovvero di un titolo che consenta la partecipazione anche alla procedura straordinaria prevista entro il mese di febbraio 2018.

Infatti, come già si è considerato, presupposto di partecipazione derivava dall’essere tale procedura concorsuale riservata “*ai docenti in possesso, alla data di entrata in vigore del presente decreto, di titolo abilitante all’insegnamento della scuola secondaria o di specializzazione di sostegno per i medesimi gradi di istruzione...Gli insegnanti tecnico-pratici possono partecipare al concorso purché siano iscritti nelle graduatorie ad esaurimento oppure nella seconda fascia di quelle di istituto, alla data di entrata in vigore del presente decreto*”, e dovendosi ritenere, in ragione di quanto sopra illustrato, che, alla data di entrata in vigore del D. Lgs. n. 59/2017, il Sig. Capitani, quale insegnante tecnico-pratico, oltre a non essere iscritto nelle graduatorie ad esaurimento oppure nella seconda fascia di quelle di istituto, non era in possesso di titolo abilitante.

In ogni caso, tale ulteriore domanda si sarebbe dovuta respingere anche per altra assorbente ragione.

Infatti, come pure già osservato, il termine per la presentazione della domanda di partecipazione alla procedura concorsuale straordinaria prevista entro il mese di febbraio 2018 è scaduto il giorno 22 marzo 2018 (art. 4, comma 4, D.D.G. n. 85/2018).

Il ricorso introduttivo del giudizio di primo grado è stato depositato in data 27 maggio 2018, vale a dire quando il termine di presentazione della domanda di partecipazione al concorso era già scaduto; e nel ricorso stesso non si allegava nemmeno che una domanda di

